

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 gennaio 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. 7.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999 Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio e nomina del commissario straordinario Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Battuda e nomina del commissario straordinario Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Giulianova e nomina del commissario straordinario Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Mason Vicentino e nomina del commissario straordinario Pag. 17

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00259

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

DECRETO 17 novembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di classifica RINA S.p.a. per le certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione al regolamento (CE) n. 782/2003 e relativo accordo sulle modalità di espletamento dell'attività di certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO E INTERNO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), non ancora entrata in vigore;

Viste le «Linee Guida per la visita e la certificazione dei sistemi antivegetativi applicati alle navi», adottate dall'IMO con risoluzione MEPC 102/48 dell'11 ottobre 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003;

Considerato che il RINA S.p.A. è organismo riconosciuto ai sensi della direttiva comunitaria 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE e dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi posseduti dal RINA S.p.A., effettuata dall'amministrazione ai fini del rilascio, con DD.DD. in data 7 agosto 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista l'istanza in data 6 maggio 2003, con la quale il RINA S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio delle certificazioni in attuazione del predetto regolamento comunitario, e in conformità alla menzionata convenzione internazionale;

Ritenuta la necessità, al fine della tutela dell'ambiente marino, di ottemperare agli obblighi derivanti agli Stati membri dell'Unione europea dal citato regolamento (CE) n. 782/2003;

Decreta:

Art. 1.

Il RINA S.p.a. è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché il rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e in conformità della Convenzione internazionale AFS adottata a Londra il 5 ottobre 2001, dopo la sua entrata in vigore.

Art. 2.

Le attività di cui all'art. 1 e relative modalità sono specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il RINA S.p.a., accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2003

*Il dirigente generale
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio*
COSENTINO

*Il dirigente generale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti*
CALIENDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL RINA S.P.A.

Il presente accordo viene stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevità «Amministrazione») ed il RINA S.p.A.

Premesso che:

a) il RINA S.p.A. è organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

b) il RINA S.p.A. è stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

c) al RINA S.p.A. sono stati affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

d) il 5 ottobre 2001 è stata adottata da una Conferenza diplomatica svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito indicata per brevità «Convenzione AFS»);

e) la Convenzione AFS prevede il rilascio di un «Certificato internazionale del sistema antivegetativo» (di seguito indicato per brevità «Certificato AFS»);

f) la Convenzione AFS entrerà in vigore soltanto dodici mesi dopo la sua ratifica da parte di almeno venticinque Stati che rappresentino almeno il 25% del tonnellaggio mondiale;

g) il Regolamento (CE) N. 782/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi (di seguito indicato per brevità «Regolamento CE») vieta a decorrere dal 1° luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi;

h) il Regolamento CE richiede che a decorrere dal 1° luglio 2003 le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi;

i) il Regolamento CE definisce come «periodo interinale» il periodo che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata in vigore della Convenzione AFS,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.
S o g g e t t i

Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il RINA S.p.A.

Art. 2.
O g g e t t o

1. Costituiscono oggetto del presente accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati nonché al rilascio dei certificati di seguito indicati:

a) certificato internazionale del sistema antivegetativo ai sensi delle disposizioni del Regolamento CE e conforme al modello riportato nell'allegato II del Regolamento CE stesso, nel periodo interinale;

b) certificato internazionale del sistema antivegetativo rilasciato ai sensi della Convenzione AFS, dopo l'entrata in vigore della Convenzione AFS stessa.

2. Il RINA S.p.A. può rilasciare i certificati di cui al comma 1 solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3.

Compensi per il rilascio dei certificati

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra RINA S.p.A. e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4.

Obblighi del RINA nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 2

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 il RINA S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio:

a) ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente che escluda la possibilità di svolgere altre attività che configurino un conflitto di interessi;

oppure:

b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale il RINA S.p.A. abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del presente accordo sono vincolate al sistema di qualità del RINA S.p.A.

3. Il RINA S.p.A., nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5.

Obblighi di informazione

1. Il RINA S.p.A. fornirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco dei certificati AFS rilasciati ai sensi dell'art. 2 del presente accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra l'Amministrazione e RINA S.p.A., con semplice scambio di corrispondenza.

2. Il RINA S.p.A. accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo.

3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.

4. Il RINA S.p.A. si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attività oggetto del presente accordo.

5. Il RINA S.p.A. accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.

Interpretazioni ed equivalenze

Il RINA S.p.A. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7.

Controlli

1. Lo svolgimento da parte del RINA dell'attività di cui al presente accordo viene verificata periodicamente dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente accordo.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA S.p.A. sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.

Durata

1. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano svolti dal RINA S.p.A. con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente accordo ha durata indeterminata.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo.

Art. 9.

Responsabilità

Il RINA S.p.A. è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Interpretazione dell'accordo

Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.

Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma ed il RINA S.p.A. presso la propria direzione generale in via Corsica, 12 - 16128 Genova.

Roma, 17 novembre 2003

p. Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
FIRMATO

p. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
FIRMATO

p. Il RINA S.p.A.
FIRMATO

04A00334